

SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461 805111



# LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (1° parte)

Informativa n. 39

01 luglio 2021

Con Circolare 25 giugno 2021, n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la raccolta annuale, elaborata congiuntamente alla Consulta dei CAF dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni Modd. 730/2021.

La Circolare di quest'anno presenta **numerose novità** normative ed interpretative rispetto al documento dello scorso anno, recependo le nuove previsioni in ambito di oneri e detrazioni intervenute nell'anno 2020, tra le quali:

- → l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento di determinate spese agevolabili al 19%;
- → le detrazioni per erogazioni nell'ambito dell'emergenza Covid-19, per assicurazioni contro eventi calamitosi al 90% e per il cd. "bonus vacanze";
- → le detrazioni edilizie "bonus facciate" e "superbonus 110%";
- → le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni edilizie;
- → il credito d'imposta per acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica.

Nella presente Informativa si inizia l'analisi degli aggiornamenti contenuti nella Circolare, in relazione a:

- aspetti generali relativi al riconoscimento delle detrazioni (rimodulazione del beneficio in base al reddito e tracciabilità dei pagamenti);
- documentazione relativa alle spese sanitarie effettuate anche in strutture non accreditate al SSN;
- semplificazioni in merito alle **certificazioni di disabilità**.

Molte delle citate novità sono state già trattate nelle precedenti Informative 730 a cui si rimanda per un approfondimento.

Nelle prossime Informative si proseguirà con la trattazione degli ulteriori chiarimenti forniti.

## RIMODULAZIONE DELLA DETRAZIONE IN BASE AL REDDITO

La Circolare annuale recepisce quanto introdotto dal **comma 629, art. 1, Legge n. 160/2019**, il quale dispone che dall'anno 2020 l'**ammontare delle detrazioni** d'imposta spettanti per la generalità degli **oneri disciplinate dall'art. 15, TUIR**, varia **in base all'importo del reddito complessivo** del contribuente che le ha sostenute.



In particolare, la detrazione:

- spetta per intero ai soggetti titolari di un reddito complessivo fino ad € 120.000;
- decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 240.000.

Nella Circolare sono indicati puntualmente gli oneri per cui è necessario applicare la rimodulazione della detrazione spettante; viene inoltre specificato che **la detrazione compete per l'intero importo**, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per:

- → gli **interessi passivi per mutui e prestiti agrari** di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter, art. 15, TUIR:
- → le **spese sanitarie** di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 15, TUIR.



L'Agenzia precisa che anche per le **spese sanitarie per patologie esenti dalla spesa pubblica** (disciplinate dall'art. 15, comma 2, TUIR) la **detrazione compete per l'intero importo** delle spese sostenute e rimaste a carico **a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo**, ancorché non specificato dalla norma (comma 3-quater, art. 15, TUIR).

Viene inoltre precisato che le **spese mediche** sostenute nell'interesse dei **figli fiscalmente a carico non vanno ragguagliate al reddito** poiché, trattandosi di spese sanitarie, le stesse sono escluse da tale rideterminazione ai sensi del comma 3-quater, art. 15, TUIR.

Stesso principio si applica alla detrazione per le spese sanitarie per familiari, anche non fiscalmente a carico, affetti da patologie esenti di cui al secondo periodo dell'art. 15, comma 2, TUIR, atteso che si tratta sempre di spese sanitarie.

Nel documento è inoltre indicata la **corretta determinazione del reddito** ai fini della rimodulazione della detrazione. In particolare, si ricorda che va considerato il reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, cui vanno sommati:

- i redditi assoggettati a cedolare secca,
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario (art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019) e
- la quota di agevolazione ACE (art. 1, D.L. n. 201/2011).
  - Per un approfondimento si rimanda all'Informativa 730 23 marzo 2021, n. 14.

# **OBBLIGO DI UTILIZZO DI METODI TRACCIABILI**

Una delle novità operativamente più rilevanti, e problematiche, è sicuramente l'**obbligo di utilizzo di meto- di di pagamento tracciabili** introdotto dall'anno d'imposta 2020, dall'art. 1, comma 679, Legge n. 160/2019, relativamente a determinati **oneri agevolabili al 19%.** 

Negli scorsi mesi l'Agenzia delle Entrate aveva fornito alcuni chiarimenti attraverso documenti di prassi, soprattutto con riferimento alla documentazione da acquisire in sede di verifica del sostenimento della spesa e quindi il riconoscimento della detrazione.

La Circolare n. 7/2021, recependo i precedenti orientamenti, fornisce un **quadro sistematico ai fini del controllo documentale**.





Ai sensi del successivo comma 680, la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti per:

- l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché
- **prestazioni sanitarie** rese dalle **strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate** al Servizio sanitario nazionale (SSN).

La Circolare n. 7/2021 specifica anche che l'obbligo **non sussiste** anche per le **spese relative all'acquisto o all'affitto delle protesi**, atteso che le protesi fanno parte della più ampia categoria dei dispositivi medici.

Per un approfondimento in merito all'obbligo di tracciabilità si rimanda alle Informative 730 26 marzo 2021, n. 15 e 23 giugno 2021, n. 37.

### METODI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

La detrazione d'imposta del 19% degli oneri indicati nell'art. 15, TUIR ed in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con:

- versamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento.



Per "altri sistemi di pagamento" devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Ad esempio, come chiarisce la Circolare n. 7/2021, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un **Istituto di moneta elettronica autorizzato** mediante **applicazione via smartphone** che, tramite l'inserimento di **codice IBAN e numero di cellulare**, permette all'utente di effettuare **transazioni** di denaro **senza carta** di credito o di debito e **senza** necessità di un **dispositivo dotato di tecnologia NFC**.

Tale sistema di pagamento **può infatti essere definito "tracciabile",** essendo collegato a **conti correnti bancari** che **individuano univocamente** sia i **soggetti** che **prelevano il denaro** sia i **soggetti** a **cui il denaro** viene **accreditato**.

# DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE

Il contribuente dimostra l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" **mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del **percettore delle somme** che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

In alternativa, vale a dire, in mancanza di tale documentazione, l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione, ovvero tramite:


- ricevuta della carta di debito o della carta di credito;
- copia bollettino postale;
- MAV;
- pagamenti con PagoPA;
- estratto conto;
- etc.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**





Nella Circolare è specificato che l'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento "tracciabile", ma deve essere considerata opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili".



## PAGAMENTO CON APP VIA SMARTPHONE

In caso di **pagamento con applicazioni via smartphone** tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire:

- il documento fiscale che attesti l'onere sostenuto;
- la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni.

  Tale documentazione può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell'Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione.

Anche in questo caso, nei casi in cui il contribuente **non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova** del pagamento, può esibire:

- → l'estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e,
  - nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche
- → la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.





Al fine di garantire la tutela dei dati sensibili dei contribuenti, nella Circolare è precisato che nel caso in cui l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" sia dimostrato mediante **documenti ulteriori** rispetto alla fattura, alla ricevuta fiscale o al documento commerciale, come ad esempio, l'estratto conto della carta di credito, i CAF, i professionisti abilitati e la stessa Amministrazione finanziaria, sono tenuti ad acquisire e verificare esclusivamente le informazioni necessarie all'apposizione del visto di conformità o al controllo, avendo cura di eliminare e/o cancellare ogni altra eventuale informazione non pertinente.

#### SOSTENIMENTO DELLA SPESA

La Circolare n. 7/2021:

- ricordando che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti ai fini della detraibilità degli oneri, come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi,
- precisa che l'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.



Il **pagamento** può quindi essere **effettuato** anche tramite **sistemi "tracciabili" intestati ad altro soggetto**, anche **non fiscalmente a carico**, a condizione che l'onere sia effettivamente **sostenuto** dal contribuente **intestatario del documento** di spesa.

Nella Circolare si legge che "...tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre **assicurare la corrispondenza** tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto".

La Circolare recepisce l'orientamento già espresso dall'Agenzia in diverse Risposte ad Interpello, ammettendo la detrazione anche se l'intestatario dello strumento tracciabile utilizzato per il pagamento è diverso dal beneficiario della detrazione, a condizione che tale onere sia **effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa**.

Tale circostanza può essere **supportata anche dalla dichiarazione del contribuente** che riferisce di aver rimborsato in contanti la spesa sostenuta all'esecutore materiale del pagamento.

# **SPESE SANITARIE**

La Circolare in esame chiarisce alcuni aspetti legati ai nuovi obblighi di tracciabilità dei pagamenti anche con riguardo a determinate spese sanitarie e recepisce le semplificazioni documentali introdotte con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per soggetti con disabilità.

# INDETRAIBILITÀ DELLE SPESE RIMBORSATE AI MAGISTRATI

Non sono detraibili le spese rimborsate ai magistrati in pensione da parte dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra magistrati italiani.

Tali soggetti, infatti, godono dell'iscrizione al predetto Istituto **senza versare contributi** e, pertanto, le entrate che alimentano il fondo non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti.

RIPRODUZIONE VIETATA



# TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SANITARIE

#### □ ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE AL SSN E PRESTAZIONI NON IN CONVENZIONE

Come illustrato sopra, godono di una deroga all'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

In particolare la Circolare n. 7/2021 chiarisce cosa si debba intendere per "prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN", tenuto conto che tale deroga prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN.



L'Agenzia ritiene quindi che il contribuente **abbia diritto alle detrazioni** spettanti per i pagamenti effettuati per **tutte le prestazioni sanitarie** rese dalle **strutture pubbliche e private accreditate al SSN**, **sia in convenzione con il SSN che in regime privato**, anche se **effettuate in contanti**.

Inoltre, se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della **struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN**, tale circostanza può essere **dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali, pubblicati annualmente.** 

In linea con quanto disposto dalla disciplina (e le deroghe previste), la Circolare indica quindi che, in linea generale, il contribuente deve utilizzare un **metodo di pagamento tracciabile** per le seguenti prestazioni sanitarie eseguite in **strutture non accreditate al SSN**:

- certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
- prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze;
- interventi di manutenzione protesi.

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

La Circolare recepisce i chiarimenti forniti in precedenza con le Circolari 15 ottobre 2020 n. 26 e 6 maggio 2020 n. 11, precisando che le **mascherine chirurgiche** ricadono nell'ambito dei **dispositivi medici** di cui al D.Lgs. n. 46/1997, mentre le **mascherine Ffp2 e Ffp3,** dette anche "facciali filtranti", rientrano nei **DPI** di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475.

Ai fini della detrazione IRPEF della spesa sostenuta per l'acquisto delle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, occorre verificare se la singola tipologia di "mascherina protettiva" rientra fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetta i requisiti di marcatura CE previsti.

## SPESE SANITARIE PER SOGGETTI CON DISABILITÀ

L'art. 29-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha modificato l'art. 4, D.L. n. 5/2012, il quale disciplina alcune semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche.

RIPRODUZIONE VIETATA



In particolare, è previsto che i **verbali delle commissioni mediche integrate** di cui all'articolo 20, D.L. n. 78/2009, devono riportare anche l'**esistenza dei requisiti sanitari necessari** per le **agevolazioni fiscali** relative:

- ai veicoli previsti per le persone con disabilità e
- ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza dei soggetti con disabilità.

# ☐ COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA IL SUSSIDIO TECNICO E LA DISABILITÀ DEL SOGGETTO



Il **collegamento funzionale** fra il **sussidio tecnico** e **informatico** e la **disabilità** deve quindi **risulta- re dai nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate**.

Qualora il contribuente sia in possesso di verbali di invalidità o disabilità:

- rilasciati anteriormente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa;
- privi delle attestazioni medico-legali richieste per l'accesso al beneficio fiscale,

il contribuente può dimostrare tale collegamento funzionale mediante la certificazione rilasciata dal medico curante o la prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, ai fini dell'aliquota IVA agevolata.

La Circolare n. 7/2021 ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 7 aprile 2021 all'art. 2, D.M. 14 marzo 1998, per poter beneficiare dell'**IVA agevolata al 4%** sulle cessioni di **ausili tecnici e informatici**, le persone con disabilità devono produrre, in sede di acquisto, solo una **copia del certificato** attestante **l'invalidità funzionale** permanente rilasciato dalla ASL competente o dalla commissione medica integrata. Tuttavia:



"...se il **collegamento funzionale** fra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, occorre **integrare il documento con un'ulteriore certificazione**, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal **medico curante**, che contenga l'attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.

# SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ

La Circolare n. 7/2021 ricorda che la detrazione per le spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta anche per l'acquisto di:

- veicoli elettrici, nonchè
- **veicoli ibridi**, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità.

Come precisato dall'art. 53-bis, comma 1, D.L. n. 124/2019, per l'acquisto di tali veicoli è **possibile beneficiare** dell'**aliquota IVA ridotta** a condizione che la **cilindrata del motore termico** sia fino a:

- → 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido;
- → 2.800 centimetri cubici se è alimentato a diesel o ibrido,
- e la **potenza non sia superiore a 150 KW** se con motore elettrico.